



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’art. 26, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2016, che ha costituito l’Ufficio per lo Sport quale struttura autonoma di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri per l’esercizio delle funzioni in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2018, concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Giancarlo Giorgetti, registrato alla Corte dei Conti l’8 giugno 2018, reg. 1037;

VISTO il decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 25 novembre 2015, recante “Misure urgenti per interventi nel territorio”, convertito in legge 22 gennaio 2016, n. 9, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2016;

VISTO, in particolare, l’articolo 15 del citato decreto, che istituisce sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo “Sport e Periferie” da trasferire al CONI, finalizzato alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché al completamento e all’adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all’attività agonistica nazionale e internazionale;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 1 febbraio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 23 febbraio 2016, con il quale è stato approvato il Piano degli interventi urgenti proposto dal CONI;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 28 dicembre 2016, con il quale è stato approvato il Primo Piano pluriennale degli interventi proposto dal CONI;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO necessario proseguire con interventi di carattere finanziario per la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi nelle periferie urbane e nelle aree svantaggiate del Paese;

CONSIDERATO, pertanto, che il Governo ha rifinanziato il Fondo con una spesa complessiva di 100 milioni di euro, autorizzando la somma di 15 milioni di euro con decreto del Ministro dell'economia e finanze n. 177410 del 16 ottobre 2017, registrato alla Corte dei Conti il 23 ottobre del 2017, reg.ne prev. n. 1347, e iscrivendo la restante somma nella previsione triennale di bilancio, approvata con la legge n. 205/2017;

CONSIDERATO che, per la predisposizione della proposta del Secondo Piano pluriennale degli interventi, in virtù del rifinanziamento, il CONI ha avviato una nuova indagine con le medesime modalità di quella già svolta nel 2016;

CONSIDERATO che per il quadriennio 2017-2020 è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro nel 2017, 40 milioni di euro nel 2018, 30 milioni di euro nel 2019 e 15 milioni di euro nel 2020;

RILEVATO che le finalità dell'istituzione del Fondo sono individuate nel potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale, nello sviluppo della relativa cultura nelle aree svantaggiate e zone periferiche urbane, nella rimozione degli squilibri economico sociali e nell'incremento della sicurezza nelle periferie urbane;

RILEVATO che le finalità pubbliche perseguite costituiscono il tratto caratterizzante di un intervento statale e che pertanto dette finalità possono essere realizzate prioritariamente mediante l'intervento statale a favore di amministrazioni pubbliche, così come definite dall'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, proprietarie dell'impianto e che l'impianto possa essere gestito prioritariamente da soggetti pubblici o federazioni nazionali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 13 novembre 2018, Reg.ne Prev. n. 2054 di approvazione del Secondo Piano pluriennale degli interventi, ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 15 del decreto legge 25 novembre 2015 (di seguito DPCM);

VISTO, in particolare l'articolo 2 del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2018 che prevede l'approvazione di una riserva tecnica di 12 milioni di euro da utilizzare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le spese connesse all'attuazione del Piano, per l'impiantistica agonistica di alto livello di interesse strategico delle Federazioni sportive olimpiche e, in via residuale, per far fronte a rischi. a spese straordinarie e/o imprevedibili;

,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO necessario dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 2 del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2018;

RITENUTO, quindi, di autorizzare l'utilizzo da parte del CONI della riserva tecnica per far fronte alle spese connesse all'attuazione del Secondo Piano pluriennale, fino ad un massimo di 7 milioni di euro;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DECRETA

Art. 1

(Utilizzo riserva tecnica)

Per quanto espresso in premessa, il CONI è autorizzato ad utilizzare, fino ad un massimo di 5 milioni di euro della riserva tecnica di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2018, per le spese connesse all'attuazione del Piano, nonché per far fronte a rischi, a spese straordinarie e/o imprevedibili, che comportino uno scostamento dal budget assegnato.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, li **28 DIC. 2018**

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSGREGARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
On. Giancarlo Giorgetti

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 83

Roma, 10/1/2019

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

